



Tribunale di Napoli

Sezione Specializzata in Materia d'Impresa

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] 2018

il Giudice dott. Enrico Quaranta,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.10.2018,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

A) I sig.ri [REDACTED], in qualità di fideiussore della [REDACTED] SpA [REDACTED] e [REDACTED], in qualità di eredi del [REDACTED], citavano in giudizio la [REDACTED] Gruppo Unione di Banche Italiane, con sede legale in Bergamo, per l'udienza del giorno 01.10.2018, chiedendo accoglimento delle seguenti conclusioni:

in via principale e nel merito:

- 1) Accertare che la Banca convenuta ha utilizzato le clausole fideiussorie 2, 6, 8 del modello Abi riprodotte perfettamente nell'art 10,II lettere A G e I del capitolato del contratto di finanziamento cui questo espressamente fa riferimento per regolare le fideiussioni ;
- 2) Accertare che l'utilizzo di tale modulo costituisce una violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) Legge 287/90, così come stabilito nel Provvedimento n. 55/2005 della Banca di Italia;
- 3) Accertare che la Banca, fidando nella validità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., non ha promosso né diligentemente coltivato nei confronti del debitore principale le proprie istanze entro 6/2 mesi dalla scadenza dell'obbligazione e che, pertanto, la stessa Banca è incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1957c.c. e, per l'effetto,
- 4) Dichiarare la nullità della clausola 10 lettere A G e I del capitolato per cui è causa, e di conseguenza,
- 5) Dichiarare l'avvenuta decadenza del diritto della Banca ad agire nei confronti degli attori, per non aver rivolto le sue istanze nei confronti della debitrice [REDACTED] istanti, nel termine prescritto dall'art. 1957 c.c.
- 6) Condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dai fideiussori a causa dell'iscrizione del loro nominativo nella Centrale Rischi della Banca d'Italia che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre al risarcimento del danno patrimoniale subito e documentato in atti.
- 7) Ordinare alla convenuta di cancellare la segnalazione pregiudizievole a danno degli attori, con rettifica da eseguire a far data dall'inizio della segnalazione;

8) *Condannare le convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite , oltre IVA CA e, spese generali pari al 15% in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.*

In fatto veniva sostenuto che:

- in data 23.05.2008, [redacted] (ora deceduto) e [redacted] (deceduto), si costituivano quali fideiussori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunto con il contratto di finanziamento fondiario dalla [redacted] S.p.A. nei confronti [redacted], mediante utilizzo di un apposito modulo predisposto dalla Banca e corrispondente allo schema negoziale fornito dalla ABI a tutti gli Istituti di Credito;
- tale schema contrattuale integrava una violazione della normativa antitrust e, di conseguenza, la nullità del contratto;
- esso conteneva, in particolare: i) la clausola di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. (ex art. 10, II lett. A del capitolato); ii) la clausola di sopravvivenza (ex art. 10, II lett. I); iii) la clausola di reviviscenza (ex art. 10, II lett. G);

in diritto veniva sostenuto che:

- le suddette clausole erano state oggetto di censura e conseguente provvedimento sanzionatorio n. 55 del 22.05.2005 ad opera della Banca D'Italia, che ne riconosceva la violazione della legge 287/90 art. 2 co 2 lett.a, così come confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 12.12.2017;
- esse integravano ipotesi di condizioni particolarmente sfavorevoli per il debitore/fideiussore, in grado di comportare una violazione della l. 287/90 (Antitrust), come infatti rilevato dalla S.C. nel 2017 la quale aveva dichiarato la nullità di tutte le clausole di tal tipo contenute nel modello di fideiussione utilizzato nel caso di specie;
- trattavasi comunque di clausole che addossavano al fideiussore conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza di una banca, o dei casi di invalidità ovvero inefficacia dell'obbligazione principale;
- la segnalazione pregiudizievole alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, costituiva un danno di natura morale, patrimoniale e di immagine.

B) Si costituiva in giudizio, in data 01.10.2018, la [redacted] la quale osservava che:

- gli odierni attori erano obbligati in solido con la [redacted] in forza delle garanzie rilasciate in favore [redacted] per i) contratto di finanziamento fondiario in pool, per € 12.500.000,00, in relazione al quale risultavano oggi garanti i sig.ri [redacted] [redacted] e [redacted] ritenendosi che la banca vantasse un credito nei confronti di questi pari ad € 3.492.130,04; ii) conto anticipi fatture n. 3397 intrattenuto presso la [redacted] dalla soc. [redacted] S.p.A. con esposizione debitoria pari ad € 255.680,56, in relazione al quale si rinveniva la garanzia fideiussoria fino ad € 4.290.000,00 rilasciata dal sig. [redacted], cui succedevano i sig.ri [redacted] [redacted] e [redacted], nonché dal sig. L. [redacted];
- in relazione al secondo rapporto era stato ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1805/2017 del 09.10.2017, emesso dal Trib. di Nocera Inferiore, con formula esecutiva apposta in data 17.10.2017, per la somma di € 255.680,56 oltre interessi di mora, nonché per la somma relativa

alle spese e competenza per € 2.135,00 per onorari, oltre esborsi, oltre iva e cpa e rimborso forfettario al 15%;

- tale decreto ingiuntivo era stato opposto dai medesimi garanti ed attualmente pendeva giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente RG 6957/2018 con prossima udienza al 28/3/2019, in seguito alla sospensione della provvisoria esecuzione;

- in relazione al primo rapporto, ossia quello del contratto di finanziamento, si faceva notare come, recentemente, fosse stato oggetto di cessione a terzi, precisamente oggetto di una cessione a titolo oneroso e pro soluto alla [REDACTED], la quale era divenuta titolare delle posizioni relative al contratto in esame, con le relative garanzie, la cui attività di recupero era stata ulteriormente demandata alla [REDACTED];

- il rapporto derivante dal conto anticipi e le relative garanzie non erano stato oggetto di cessione, rimanendo nella titolarità della [REDACTED];

- a tal proposito nessuna censura veniva mossa dagli attori i quali, dunque, non denunciavano irregolarità in merito alle garanzie rilasciate sino alla concorrenza per € 4.290.000,00, come non sarebbe potuto altrimenti essere dal momento che pendeva giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui erano già state sollevate le relative eccezioni di nullità ed annullabilità;

- in conseguenza dei rilievi prodotti, quindi, la carenza di ogni legittimazione passiva nei confronti della [REDACTED], mentre sotto diverso profilo, qualora le eccezioni avanzate venissero estese anche al rapporto derivante dal conto anticipi, l'ipotesi di litispendenza con conseguente improcedibilità/inammissibilità delle relative domande rassegnate nel presente giudizio;

- il formulario utilizzato non corrispondeva al modello contrattuale censurato dalla Banca di Italia nel 2005, innanzitutto in base al carattere facoltativo e non vincolante dello schema contrattuale, inoltre non si rivenivano effetti anticoncorrenziale, poiché anche contratti come quello in esame non producono, necessariamente, ostacoli alla possibilità di diversificazione del prodotto offerto;

- inoltre, la nullità delle fideiussioni in seguito alla sanzione del 2005 della Banca Italia non poteva essere predicata, nel caso di specie, come ipotesi di nullità derivata, né ipotesi di nullità per nullità della causa ex art. 1418 co 1 c.c.;

- il contratto contestato, nonostante il nomen iuris, integrasse un'ipotesi di contratto autonomo di garanzia, in conseguenza della carenza di accessorietà, in forza della quale il garante si impegna(va) a pagare il beneficiario senza opporre eccezioni circa la validità e l'efficacia del rapporto di base, concludendo così per l'inapplicabilità della normativa ex adverso richiamata;

- non sussisteva profilo di responsabilità in grado di giustificare richieste risarcitorie di danni patrimoniali e non.

Pertanto, [REDACTED] riportandosi a quanto osservato ed eccepito chiedeva:

via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] S.P.A. per o motivi dedotti nel presente atto.

in via subordinata dichiarare la litispendenza in merito alle domande rassegnate dagli attori per essere le medesime già oggetto di altro giudizio



pendete presso il Tribunale di Nocera Inferiore, e per l'effetto dichiararle inammissibili e/o improponibili.

In via ulteriormente subordinata rigettare tutte le domande degli attori siccome infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese.

C) In data 01.10.2018, si costituiva in giudizio la [redacted] SpA e per essa, quale mandataria, la [redacted] SpA premettendo che:

- aveva acquistato pro soluto da LIBI BANCA tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente etc., i cui debitori erano stati classificati a sofferenza e segnalati in Centrale dei Rischi;
- in ogni caso, i privilegi e le garanzie da chiunque prestati o esistenti a favore del cedente, conservavano validità e grado a favore del cessionario, senza particolari necessità formali, derivando che, nel caso in esame, la Maior era succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici di titolarità della cedente [redacted], compresi quelli vantati nei confronti della soc. [redacted] SpA e nei confronti dei garanti, oggi attori.

Assumeva poi:

- in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito: (i) dal momento che l'art. 15 co II del capitolato conteneva una deroga alla competenza stabilendo che " *la competenza per la decisione di qualsiasi controversia relativa al contratto è convenzionalmente attribuita al foro di Milano*"; (ii) giacché comunque in base alla normazione circa il foro delle persone giuridiche, dunque della sede della convenuta, il Tribunale competente veniva individuato in quello di [redacted] mentre in caso di adesione alla norma sul foro competente in ipotesi di diritti di obbligazione, esso andava individuato nel giudice del luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione, ossia, nel caso in esame, il Tribunale di Nocera Inferiore;
- che la clausola derogatoria della competenza per territorio non integrava un'ipotesi di clausola vessatoria, non essendo nemmeno applicabile la normativa derivante dal codice del consumo, in considerazione della veste di professionista rinvenibile in entrambe le parti contrattuali;
- ancora in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento preventivo del tentativo di conciliazione, così come desumibile dall'art. 5 del D. Lgs. N. 28/2010;
- inoltre, circa la contestata conformità dello schema contrattuale a quello censurato dalla Banca d'Italia e dalla Cassazione, la carenza di prova, poiché non erano stati allegati dagli attori i provvedimenti provenienti dall'Autorità di Vigilanza ovvero i pareri della AGCM;
- in aggiunta, l'impossibilità di rivenire un'ipotesi di invalidità derivata per cui serviva un'indagine positiva circa l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza con i contratti a monte; pertanto un contratto, come quello censurato, da considerarsi valido, non poteva subire gli effetti invalidanti in considerazione della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso, frutto di una autonoma manifestazione di consenso delle parti;
- inoltre, la natura del contratto quale contratto autonomo di garanzia, nonostante il nomen iuris, da cui derivava l'assenza della accessorietà del



contratto censurato rispetto al contratto di finanziamento, anche in considerazione della clausola "a prima vista";
- l'infondatezza delle richieste di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Pertanto, riportandosi a tutto quanto premesso ed eccepito, [REDACTED] chiedeva:

a) *in via preliminare, ritenere e dichiarare incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente ovvero innanzi al Trib. di Milano ovvero innanzi al Trib. di Bergamo ovvero innanzi al Trib. di Nocera Inferiore;*

b) *in via preliminare, accertare e dichiarare improcedibilità della domanda per omesso esperimento preventivo del tentativo di conciliazione;*

c) *nel merito rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in diritto ed in fatto e totalmente sprovvedute di qualsiasi supporto e riscontro probatorio, confermando e dichiarando la piena validità delle fideiussioni.*

D) In diritto, in primo luogo, occorre rilevare che l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che prevede l'obbligatorietà di compiere (a pena di improcedibilità) un tentativo di mediazione, al comma 1, contiene un espresso riferimento anche alle controversie relative ai contratti bancari.

Orbene, deve rilevarsi che l'ampia tipologia delle operazioni bancarie e dei rapporti che un istituto bancario è in grado di instaurare inerisce, direttamente, allo strumento giuridico del contratto bancario, la cui disciplina può essere rinvenuta dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993) e dalle disposizioni del Codice Civile, contenute negli artt. 1834 - 1860.

Pertanto, rispetto alla delimitazione delle controversie bancarie soggette alla condizione di procedibilità vale il riferimento oggettivo alla categoria dei contratti per i quali il codice civile utilizza il *nomen iuris* di contratti bancari, nel capo XVII del titolo III del libro IV.

In relazione alla fideiussione, si rammenta che questa integra una garanzia personale, ove l'obbligazione presenta caratteri suoi propri anche se all'obbligazione principale, per il principio di accessorietà, si deve fare riferimento per determinare il contenuto della prima.

Quindi il contenuto dell'obbligazione fideiussoria è determinabile *per relationem* sulla base del contenuto dell'obbligazione principale ed in questo senso permane, per l'intera durata della garanzia, un rapporto di accessorietà tra l'una e l'altra obbligazione.

Riguardo alla fideiussione accessoria ad un contratto bancario si è osservato che la natura accessoria del rapporto di garanzia potrebbe far propendere per l'inclusione della controversia nella casistica di cui all'art. 5 del citato decreto.

Si è obiettato, tuttavia, che tale disposizione non può essere interpretata in senso estensivo, trattandosi di norma di carattere eccezionale. Dunque, un'interpretazione restrittiva valorizzerebbe l'autonomia del rapporto negoziale di fideiussione, relativamente al quale possono essere svolte eccezioni proprie, estranee a quelle concernenti l'obbligazione garantita.

Si è ipotizzato, quindi, di distinguere a seconda che il giudizio si svolga tra la banca, il debitore principale ed il fideiussore ovvero solo tra il fideiussore e la



banca garantita, con la conseguenza che la mediazione non sarebbe obbligatoria nel secondo caso.

D'altronde si rileva che, recentemente, la giurisprudenza di merito ha condiviso l'orientamento per cui nelle controversie tra soggetti fidejudenti ed istituto di credito in relazione al rapporto bancario garantito, la domanda di pagamento rivolta ai primi è sottratta dall'obbligatorietà della procedura di media conciliazione, in quanto la fideiussione non rientra tra i "contratti bancari" *stricto sensu* previsti dal menzionato art. 5 co 1bis, costituendo invece un contratto di garanzia ai sensi della disciplina codicistica (Trib. di Palermo sent. 18.01.2018).

Pertanto, si deduce che tal tipo di controversia dedotta in giudizio verte su un rapporto di garanzia e quindi su materia non riconducibile nell'alveo della obbligatorietà della disciplina dettata dal D.Lgs. 28/2010 (Trib. di Milano 13.01.2016).

Nel caso di specie, la domanda degli attori è rivolta alla dichiarazione di nullità delle clausole integranti violazione della normativa antitrust contenute in un contratto di fideiussione bancaria.

Si ritiene allora che in ragione della predicata ed accertata autonoma disciplina del suddetto contratto di garanzia rispetto al contratto principale e, quindi, della sua estraneità al novero dei contratti bancari, non ricorra nella circostanza l'obbligo di esperire una tentativo di mediazione tra le parti, come viceversa prospettato da [REDACTED]

Volgendo l'analisi all'esame sull'eccezione di incompetenza territoriale, parimenti sollevata dalla predetta, occorre premettere che essa presenta la veste di interventore volontario ex art. 105 c.p.c.

E' noto che l'intervento in giudizio non può stravolgere il complesso meccanismo di termini e preclusioni caratterizzante il processo di cognizione, tal che il terzo, intervenendo volontariamente, deve accettare il processo in *statu et terminis*.

In particolare, ai sensi dell'art. 268, 2° co., si ritiene che i poteri processuali dell'interveniente volontario subiscano gli stessi limiti e le stesse preclusioni delle parti originarie, con la conseguenza che non potranno essere proposte domande che la fase avanzata del procedimento non consente alle altre parti (A. Milano 19.6.2002; T. Roma 3.5.2010; T. Benevento 28.10.2008; T. Benevento 21.10.2008; T. Pinerolo 9.1.2008; T. Bologna 1.3.2005; T. Roma 30.8.2002; T. Torino 12.2.2002).

Sulla base di un indirizzo giurisprudenziale, peraltro, l'intervento principale posto in essere dopo il termine fissato per la costituzione tempestiva del convenuto si trasformerebbe di fatto in un intervento adesivo, potendo l'interveniente solo sviluppare argomentazioni giuridiche in favore delle parti costituite ovvero capitolare prove, se i termini ex art. 184 non sono scaduti, per supportare determinate allegazioni delle parti costituite (T. Ivrea 7.7.2003).

Parte della giurisprudenza sembra, infine, individuare nell'udienza di trattazione il termine ultimo entro il quale poter spiegare intervento principale o litisconsortile: si è, infatti, ritenuto che, decorsi i termini per la modifica delle domande ai sensi dell'art. 183, 5° co., non è più consentito l'intervento adesivo autonomo (T. Civitavecchia 20.11.2003); che non possono essere proposte



nuove domande dal soggetto che intervenga, in via principale o attraverso intervento adesivo autonomo, successivamente all'udienza di trattazione, in quanto deve sottostare alle medesime preclusioni delle parti originarie (T. Lucca 24.4.2004); che la previsione dell'art. 268 va coordinata alle scansioni processuali introdotte dalla novella del 1990, e pertanto dopo l'udienza di trattazione è ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente e non quello litisconsortile o adesivo autonomo, che introduce una nuova domanda quando alle parti ciò è ormai escluso (T. Milano 29.10.1998); che chi intervenga volontariamente nell'udienza di trattazione, ai sensi degli artt. 183, 268, non può proporre domanda principale autonoma in confronto del convenuto che sarebbe preclusa alle altre parti, ossia allo stesso attore (T. Monza 12.9.1998). Nel caso di specie, l'intervento della società ██████ costituisce un'ipotesi di intervento principale (o al più adesivo autonomo) che, essendo stato compiuto nei termini previsti per la comparsa di costituzione e risposta, permette di riconoscere alla parte intervenuta i medesimi diritti e le medesime facoltà rinvenibili in capo al convenuto.

Orbene, in relazione all'incompetenza per territorio da questa sollevata, si ritiene che sia stata effettivamente eccepita nei termini di rito previsti dall'art. 38 c.p.c.

A tal proposito, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui, in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri codicistici. In mancanza, l'eccezione dovrà ritenersi irrituale e/o inefficace, restando in tal modo radicata la competenza del giudice adito in base al profilo non contestato (Cass. Civ., ord. 27-10-2003, n. 16136 cfr. pure "...l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia al foro selezionato, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta" Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 14-02-2014, n. 3539).

Nel caso di specie, si rileva come l'interventore/convenuto abbia adempiuto a detto onere di individuando: 1) nel Tribunale di Milano, il foro stabilito per accordo delle parti; 2) nel Tribunale di ██████ il foro competente in ossequio all'art. 19 c.p.c. in relazione al foro generale delle persone giuridiche; 3) nel Tribunale di Nocera Inferiore, il foro territorialmente competente ex art. 1182 c.c. in merito al luogo dell'adempimento.,

Riguardo alla prima eccezione, va del resto rilevato che *"La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta*



pattuizione. (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 18-06-2018, n. 15958 (rv. 649544-02) F. c. U.).

Va peraltro soggiunto, in tema, che la dominante giurisprudenza di legittimità *"la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge"* (Cass. Sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376 che si esprime sulla linea di Cass. Sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass. Sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. Sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; è da ultimo Cass. Sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707); D'altronde anche con le sentenze Sez. 3, ord. 5 giugno 2009 n. 13033 e Cass. Sez. 3, ord. 9 agosto 2007 n. 17449, la stessa Cassazione ha chiarito che proprio l'espressione *"per qualsiasi controversia"* sia inidonea a identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l'ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale (Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 1838/2018).

Tuttavia la Corte ha pure chiarito che il carattere esclusivo del foro deve scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. In tal senso vale un'espressione degli interessati da considerare il foro come l'unico applicabile come con l'uso dell'aggettivo *"esclusivo"* o dell'avverbio *"esclusivamente"* o di altre espressioni consimili. (Cass. civ. Sez. III Ord., 09/08/2007, n. 17449 C.P.N. c. CANALE ITALIA s.r.l.).

Sub speciem la fattispecie non appare integrata, atteso che l'art. 15 co II del capitolato prevede *"la competenza per la decisione di qualsiasi controversia relativa al contratto è convenzionalmente attribuita al foro di Milano, salvo il diritto delle banche di adire qualsiasi altro foro competente nei confronti del cliente"*.

In particolare, pur volendosi ritenere l'avverbio utilizzato come possibile esplicazione della volontà di attribuire una cognizione esclusiva a quell'A.G., la residua parte della clausola chiarisce della esistenza di possibili fori concorrenti, a scelta delle banche.

Quanto agli altri fori prospettati da parte intervenuta, per valutare l'eccezione occorre tenere conto della competenza sulla materia devoluta.

In merito mette conto preliminarmente evidenziare che - ai fini dell'individuazione del giudice competente - è necessario rilevare il petitum sostanziale, ovvero fare esclusivo riferimento al contenuto della domanda proposta in giudizio, in particolare all'oggetto ed ai fatti allegati a fondamento (salvo che non risulti evidente una artificiosa prospettazione finalizzata a sottrarre la causa al giudice precostituito per legge).

Nella circostanza parte attrice agisce per l'accertamento della violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) Legge 287/90 da parte della banca convenuta, con la conseguente declaratoria di nullità della clausola 10 lettere A G e I del capitolato per cui è causa.



Ora, ai sensi dell'art. 3 d. lgs. n. 168/2003, come modificato dalla l. n. 27/2012, rientrano (tra l'altro) nella competenza per materia dell'adita sezione le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea.

In considerazione di quanto esaminato e riportato, la competenza per materia della Sezione Specializzata in Materia d'Impresa fa sì che sussista anche quella per territorio del Tribunale adito.

Ed invero, volendo far riferimento ad uno dei possibili fori alternativi (quello relativo ai diritti di obbligazione ex art. 20 cpc) tra le parti è pacifico che esso radicherebbe la cognizione presso il Tribunale di Nocera Inferiore che, tuttavia, ricade nel distretto di questo ufficio, competente funzionalmente sulla lite.

In conclusione, va rigettata l'eccezione d'improcedibilità della domanda (per mancato esperimento del tentativo di mediazione) nonché le eccezioni di incompetenza per territorio formulate da parte intervenuta.

PQM

Visti gli artt. 5 D. Lgs. 28/2010, 28 e 38 c.p.c. nonché l'art. 3 d.lgs. 168/2003; rigetta le eccezioni preliminari sollevata e fissa per la comparizione e trattazione la nuova udienza del 29.11.2018, h. 10,00.
si comunichi.

Napoli, 7.10.2018

Il Giudice Istruttore
Dr. Enrico Quaranta

